



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Strada Giarola 11 – 43044 Collecchio (PR)
p.iva e c.f. 02635070341
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

COMITATO ESECUTIVO SEDUTA DEL 27 MARZO 2024 VERBALE N. 23

**OGGETTO: GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI
COMPENNDIO IMMOBILIARE SITO IN LOCALITA'
ROSSIA DEL COMUNE DI GOSSOLENGO
COMPRENSIVO ALTRESI' DI AULA DIDATTICA,
PUNTO INFORMATIVO ED AREE NATURALI CON
SUPERFICI LACUSTRI - APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GOSSOLENGO E
CON IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "PIACENZA"-
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

Publicata in via telematica sul sito web
dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
www.parchidelducato.it

**L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO (2024) ADDI' VENTISETTE (27) DEL MESE DI
MARZO, ALLE ORE 14.30 E' CONVOCATA IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA,
PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE
NORMATIVA, LA SEDUTA DEL COMITATO ESECUTIVO.**

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
CATTANI Matteo	X	
GALLI Maristella	X	
MAGGIALI Agostino	X	
MALOBERTI Giampaolo		X
MANDAS Basilio	X	
DEVINCENZI Raffaella		X
PETA Salvatore	X	
AMIGONI Franco	X	

Svolge le funzioni di verbalizzante la Dott.ssa Marcella Ghiretti, Direttore dell'Ente.
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000” che istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e mette in liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali.

CONSIDERATO che al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Gossolengo è proprietario – in località Rossia - di terreni ed opere di urbanizzazione censiti al foglio 18, particelle 37 (di mq. 7.040) – 170 (di mq. 8.000) – 172 (di mq. 10.777) – 189 (di mq. 1.040) – 190 (di mq. 14.550) – 192 (di mq. 8.076) – 217 (di mq. 13.920) – 218 (di mq. 3.380) – 221 (di mq. 180) – e 223 (di mq. 4.037) cedutigli ad avvenuto completamento di attività di coltivazione inerti
- la porzione settentrionale – corrispondente alla particella 217 – risulta separata dalla rimanente proprietà municipale stante presenza di aree di proprietà di soggetti terzi;
- in tale comparto sono presenti tre strutture, e più precisamente:
 - ✓ una costruzione in muratura - in fase di accatastamento a cura del Comune - realizzata in corrispondenza del lembo sud orientale della particella 190,
 - ✓ un capanno ed una torretta di avvistamento realizzati in legno, allocati in corrispondenza della porzione nord occidentale della particella 172;
- dette superfici – originariamente rientranti nell'area di parco - si caratterizzano oggi quale aree naturali, con presenza di estese superfici lacustri ed essenza arboree, e sono dedicate alla promozione naturalistica;
- sotto il profilo della disciplina urbanistica applicabile, l'avvenuta conclusione dell'attività estrattiva comporta che detto compendio immobiliare rientri nella Zona “B” di cui all'articolo 25, comma 1 – lettera b, della Legge Regionale 17 febbraio 2005 n° 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei riti della rete Natura 2000”;
- trattasi pertanto di zona di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e dove è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e dove sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
- l'Ente ha provveduto - nell'ambito di intervento (finanziato con contributi regionali) denominato “Realizzazione e allestimento di un museo diffuso” nel Parco fluviale regionale del Trebbia – ad arredare ed allestire la struttura in muratura quale museo diffuso, adibendola ad aula didattica e punto informativo;
- il richiamato compendio costituisce altresì uno dei principali accessi al circuito ciclo-pedonale recentemente completato a cura dell'Ente medesimo, circuito il quale consente l'attraversamento di tutto il territorio del Parco (nei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno) garantendone la valorizzazione turistica e la fruibilità onde favorire la riscoperta di aree caratterizzate da indubbe valenze ambientali e paesaggistiche.

DATO ATTO che:

- previa assunzione di Deliberazione di Comitato Esecutivo n° 43 avvenuta in data 13 giugno 2014, fra l'Ente ed il Comune di Gossolengo venne stipulato – in data 16 giugno 2015 – contratto con il quale il Comune ha ceduto in uso gratuito all'Ente – per un periodo di anni venti - il compendio sopra descritto – limitatamente alle aree poste all'interno di apposita recinzione – allo scopo di realizzarvi un centro di svolgimento di attività didattiche e ludiche e per l'informazione al pubblico, in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge Regionale 04 novembre 2009 n° 19 di istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia – con divieto pertanto di utilizzi in contrasto con le finalità e gli obiettivi propri del Parco;
- l'articolo 6 di detto contratto di comodato preclude la possibilità di procedere alla subconcessione degli immobili a soggetti terzi per usi contrastanti con le finalità di promuovere lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, del tempo libero, ludiche, di informazione al pubblico ecc.;
- l'articolo 8 del contratto medesimo prevede testualmente che *“Sono a carico dell'Ente di Gestione i costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alle spese di stipula dei contratti per le utenze ed i relativi consumi. Gli eventuali interventi ritenuti necessari per un miglior svolgimento delle attività ... verranno eseguiti a cura dell'Ente di Gestione previo accordo con l'Amministrazione Comunale di Gossolengo”*;
- ne deriva che le modalità di valorizzazione ed utilizzo del compendio in questione vanno – per evidenti ragioni - concertate e condivise fra l'Ente (in quanto concessionario a titolo gratuito) e Comune (in quanto proprietario);
- onde favorire la valorizzazione del complesso,
 - ❖ con deliberazione di questo Comitato n° 36 del 30 aprile 2019 fu approvata bozza di accordo di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n° 241, da sottoscrivere con il Comune di Gossolengo, volta a permettere l'affidamento in gestione del compendio per congruo periodo previo

esperimento di consultazione preliminare atta a raccogliere la disponibilità di operatori economici od associazioni senza fini di lucro,

- ❖ con susseguente deliberazione n° 37 assunta il giorno stesso furono approvati gli indirizzi per l'affidamento della gestione;
- per effetto di sopravvenuti approfondimenti da parte del Comune di Gossolengo non si è pervenuti nell'immediato alla sottoscrizione dell'accordo e – conseguentemente – non è stata effettuata la prospettata consultazione volta ad individuare eventuali disponibilità in ordine all'affidamento della gestione;
- decorsi pochi mesi, all'inizio dell'anno 2020, al fine di affrontare lo stato di emergenza sanitaria determinata dall'epidemia per COVID-19 si è riscontrata la necessità/opportunità di individuare e strutturare in tempi brevissimi una sede con funzioni anche di base logistica da mettere a disposizione del locale Dipartimento della Protezione Civile (Gruppo Protezione civile "Piacenza") con funzioni di riferimento e presidio per la bassa Val Trebbia, permettendo così di ottimizzare ogni risorsa umana ed organizzativa disponibile sul territorio, con particolare riguardo alla preziosa attività delle associazioni di volontariato;
- il compendio della località Rossia oggetto della presente deliberazione - nell'assoluta emergenza del periodo – si era fin da subito caratterizzato quale soluzione ottimale ad ospitare le richiamate funzioni, sia per l'allocatione baricentrica rispetto il territorio da servire, che per l'essere posto sostanzialmente in fregio alla viabilità principale di vallata (la Strada Provinciale n° 28 che in prossimità di Rivergaro si immette sulla Strada Statale n° 45), senza contare l'immediata disponibilità della struttura, già dotata delle principali utenze, le dimensioni adeguate alle necessità nonché la presenza di idonei spazi protetti - in quanto interni alla recinzione – oltre che di un ampio parcheggio esterno rispetto la medesima;
- i positivi riscontri operativi registrati nel corso della fase pandemica hanno indotto il Comune di Gossolengo – altresì in quanto proprietario del complesso immobiliare – a prospettare l'opportunità di permettere la permanenza del presidio della Protezione Civile in località Rossia, considerata l'assoluta priorità di garantire un'ottimale organizzazione dell'associazione medesima fornendo ogni supporto atto a favorire la massima efficienza ed efficacia delle organizzazioni preposte ad affrontare le emergenze.
- in assenza di personale di Ente Parchi operante in loco che possa sia pure sporadicamente occuparsi – dell'espletamento di una serie di mansioni basilari necessarie alla corretta e flessibile fruizione del complesso (le pulizie, l'ordinaria manutenzione, incluso il periodico sfalcio delle superfici inerbite poste in prossimità dell'edificio in muratura, oltre che la supervisione delle attività di fruizione da svolgersi, sostanziantesi nell'introduzione degli aventi diritto all'interno della recinzione e/o del locale prima dell'inizio dell'attività con illustrazione delle modalità di funzionamento delle attrezzature e dell'allocatione dei servizi dei quali sia stata convenuta la messa in disponibilità oltre al controllo della regolare chiusura degli spazi ad avvenuto svolgimento di eventi ed attività programmati) immutate permangono le necessità di potersi a tal fine avvalere del supporto di soggetti terzi, obiettivo dichiarato delle deliberazioni n° 36 e 37 assunte da questo Comitato in data 30 aprile 2019.

EVIDENZIATO che

- le attività svolte da Prociv in località Rossia non risultano in contrasto con le finalità (svolgimento di attività didattiche e ludiche e per l'informazione ecc.) enunciate all'atto della concessione del complesso all'Ente in regime di comodato gratuito;
- indubbia risulta pertanto l'opportunità di operare al fine di garantire sinergicamente lo svolgimento di attività didattiche, culturali, del tempo libero, ludiche, di informazione al pubblico ecc. cui l'area e le strutture vennero originariamente finalizzate (congiuntamente a quelle di valorizzazione in termini di accesso turistico e di fruizione ambientale del circuito ciclo pedonale completato nel 2017 ed in procinto di essere potenziato con la realizzazione di un nuovo raccordo fino al centro di Gossolengo) con le funzioni di interesse collettivo meritoriamente svolte da Prociv ed evidenti appaiono al contempo le economie di scala conseguibili avvalendosi a tal fine del supporto del volontariato organizzato;
- per contro l'utilizzo condiviso da parte di Prociv degli spazi non strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed attività connesse ordinariamente svolte dall'Ente permetterebbero all'associazione di garantire una presenza sul territorio costante e strutturata, oltre che di potersi avvalere di una base logistica baricentrica atta a favorire l'effettuazione dei servizi svolti in termini di massima efficienza ed efficacia;
- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117 recante "Codice del Terzo settore"
 - ❖ riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche istituzioni,
 - ❖ definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità,
 - ❖ stabilisce che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- in particolare l'articolo 56 della richiamata norma consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "*convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*".

CONSIDERATO che:

- grazie all'operato del Comune di Gossolengo è stato possibile definire i termini operativi per un utilizzo sinergico del compendio in località Rossia da parte dell'Ente e del Gruppo Protezione civile "Piacenza", oltre che - nel rispetto dei criteri procedurali ed economici disciplinati dal "Regolamento per la concessione temporanea degli spazi negli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente Parchi Emilia Occidentale" approvato con deliberazione di questo Comitato n° 130 del 15 dicembre 2022 - di eventuali soggetti terzi;
- i termini della collaborazione prospettata sono nel dettaglio riportati nella bozza di testo convenzionale e correlati elaborati planimetrici da sottoscrivere con il Comune di Gossolengo e con il Gruppo Protezione civile "Piacenza" allegati al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, convenzione che - oltre a precisare le modalità di uso condiviso della struttura edificata ed i rispettivi spazi esterni ad utilizzo esclusivo - prevede fra l'altro che il Gruppo Protezione civile "Piacenza",
 - ❖ garantisca la custodia, la sorveglianza e la corretta fruizione del compendio nonché la pulizia ed il decoro dell'aula didattica e dell'area limitrofa rendendole disponibili per l'espletamento delle attività promosse dall'Ente oltre che per l'utilizzo da parte di eventuali soggetti terzi autorizzati oltre che sovrintendendo alle attività di fruizione,
 - ❖ provveda alla manutenzione ordinaria dell'edificio accollandosi le spese per la fornitura di gas e per la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento (mentre l'Ente continuerà a farsi carico del costo delle utenze elettrica ed idrica oltre che della manutenzione degli estintori),
 - ❖ svolga - compatibilmente con la disponibilità di volontari - funzioni di informazione, di distribuzione di materiale promozionale del Parco del Trebbia;
- la soluzione prospettata permette di perseguire gli obiettivi di valorizzazione del complesso originariamente delineati nell'ambito degli atti deliberati il 30 aprile 2019 avvalendosi di un'organizzazione del volontariato (come ammesso - ricorrendo la fattispecie ivi specificata - dall'articolo 56 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117) già individuata e resasi disponibile anziché ricercare con procedura ad evidenza pubblica la disponibilità di operatori economici od associazioni senza fini di lucro;
- evidente risulta in merito il beneficio a favore per l'Ente - sia in termini di acquisizione senza oneri di prestazioni di servizi che considerati i minori oneri per utenze.

RITENUTO

- per le ragioni sopra riportate evidente la necessità di condividere con il Comune di Gossolengo l'aggiornamento delle condizioni di utilizzo del compendio in questione concesso in uso gratuito all'Ente, al fine di garantirne la piena valorizzazione;
- di rivedere conseguentemente - rispetto quanto deliberato con deliberazioni di questo Comitato n° 36 e 37 del 30 aprile 2019 - le modalità gestionali da porsi in essere avvalendosi - come ammesso dal Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117 - della disponibilità manifestata dal Gruppo Protezione civile "Piacenza";
- che il ricorso a convenzione risulti la soluzione procedurale più semplice ed efficace onde improntare ai fini sopra indicati il rapporto fra l'Ente, il Comune di Gossolengo ed il Gruppo Protezione civile "Piacenza", atteso che l'accordo di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n° 241 è strumento amministrativo avvalibile esclusivamente per regolare i rapporti di collaborazione fra pubbliche amministrazioni;
- di approvare conseguentemente lo schema di convenzione allegato - costituente parte integrante del presente atto - al quale sono demandati la disciplina di dettaglio ed i rispettivi impegni del rapporto fra l'Ente, il Comune ed il Gruppo Protezione civile;
- di demandare al Dott. Giuliano Gandolfi, Responsabile dell'Area "Patrimonio - Lavori Pubblici", la sottoscrizione della convenzione, con facoltà di apportare ogni variazione - coerente con il contenuto del presente provvedimento - che si rendesse necessaria.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area "Patrimonio, Lavori Pubblici" - Dott. Giuliano Gandolfi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 reso dalla responsabile dell'Area finanziaria Dott.ssa Alessandra Maestri.

SU PROPOSTA unanime e nell'avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:

VOTANTI:	6
VOTI FAVOREVOLI:	6
VOTI CONTRARI:	0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che quanto illustrato nella parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto;

2. **DI RIVEDERE** - rispetto la soluzione concessoria ipotizzata con deliberazioni di questo Comitato n° 36 e 37 del 30 aprile 2019 - le modalità gestionali del compendio sito in località Rossia (concesso in uso all'Ente dal Comune di Gossolengo) da porsi in essere al fine di garantire la piena valorizzazione della struttura;
3. **DI APPROVARE** - visti altresì gli articoli 6 e 8 del contratto di comodato d'uso stipulato il 15 giugno 2015 - l'allegato schema di convenzione, da sottoscrivere con il Comune di Gossolengo e con il Gruppo Protezione civile "Piacenza", la quale prevede l'utilizzo condiviso della struttura edificata (oltre che le definizioni dei rispettivi spazi esterni ad utilizzo esclusivo) del complesso di cui trattasi, prioritariamente dedicato alla promozione naturalistica e caratterizzantesi quale area naturale con presenza di estese superfici lacustri ed essenza arborea;
4. **DI DARE ATTO** che il ricorso alla soluzione convenzionale adottata permette di perseguire gli obiettivi di valorizzazione del complesso originariamente delineati nell'ambito degli atti deliberati il 30 aprile 2019 richiamati nella parte narrativa avvalendosi di un'organizzazione del volontariato, come ammesso dalla legge configurandosi il ricorrere della fattispecie di attività di interesse generale in favore di una pubblica amministrazione a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, come disposto dall'articolo 56 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117 recante "Codice del Terzo settore";
5. **DI DARE ATTO**, in particolare, che in attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento il Gruppo Protezione civile "Piacenza" garantirà fra l'altro
 - ❖ la custodia, la sorveglianza e la corretta fruizione del compendio nonché la pulizia ed il decoro dell'aula didattica e dell'area limitrofa rendendole disponibili per l'espletamento delle attività promosse dall'Ente oltre che per l'utilizzo da parte di eventuali soggetti terzi autorizzati sovrintendendo alle attività di fruizione,
 - ❖ la manutenzione ordinaria dell'edificio accollandosi le spese per la fornitura di gas e per la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento (mentre l'Ente continuerà a farsi carico del costo delle utenze elettrica ed idrica oltre che della manutenzione degli estintori),
 - ❖ compatibilmente con la disponibilità di volontari lo svolgimento di funzioni di informazione e di distribuzione di materiale promozionale del Parco del Trebbia;
6. **DI DEMANDARE** al funzionario responsabile dell'Area Patrimonio - Lavori Pubblici Dott. Giuliano Gandolfi
 - ❖ l'esatta definizione dei termini della convenzione da sottoscrivere con facoltà di inserire ogni clausola - coerente con il contenuto del presente provvedimento - che si rendesse opportuna o necessaria,
 - ❖ la sottoscrizione della convenzione medesima;
7. **DI DARE ATTO** che la sottoscrizione della convenzione con comporterà alcun ulteriore onere per l'Ente;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente".

CONTESTUALMENTE, attesa l'urgenza di provvedere e visto l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 a voti unanimi resi palesemente **DICHIARA** il presente provvedimento immediatamente eseguibile

(SS/ss)

ESPRESSIONE PARERI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole [] Contrario
Collecchio li, 27 marzo 2024

**IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO, LLPP,
GESTIONE FAUNA ITTICA**
Dott. Giuliano Gandolfi

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole [] Contrario
Collecchio li, 27 marzo 2024

**LA RERSPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Dott.ssa Alessandra Maestri

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dr. AGOSTINO MAGGIALI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

IL DIRETTORE
Dr.ssa MARCELLA GHIRETTI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene pubblicata in via telematica all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Collecchio li, 27 marzo 2024

IL DIRETTORE
Dr.ssa MARCELLA GHIRETTI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva:

E dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267);
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000);
 Decorsi _____ giorni dalla pubblicazione.

Collecchio li, 27 marzo 2024

IL DIRETTORE
Dr.ssa MARCELLA GHIRETTI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*
